



Bruxelles, 8 marzo 2019
(OR. en)

7281/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0024(NLE)

SCH-EVAL 50
DATAPROTECT 84
COMIX 148

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 7 marzo 2019

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 6399/19

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della **Svizzera** sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della **protezione dei dati**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata dal Consiglio nella sessione del 7 marzo 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante
RACCOMANDAZIONE
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svizzera provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 200 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Tra le buone pratiche figurano, tra l'altro: la guida sul monitoraggio dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) elaborata dal Gruppo di coordinamento Schengen istituito dalle autorità svizzere incaricate della protezione dei dati; il fatto che il sito web dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (in prosieguo: "Incaricato") contenga una vasta gamma di lettere tipo specifiche per l'esercizio dei diritti degli interessati relativi al sistema d'informazione Schengen (in prosieguo: "SIS II") e al sistema d'informazione visti (in prosieguo: "VIS") e fornisca informazioni molto utili nelle raccolte di domande frequenti riguardanti il SIS II ("Schengen... e i vostri dati personali") e il VIS ("Visto Schengen e i vostri dati personali"); la rapidità di risposta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) alle richieste degli interessati, specialmente se si considera il numero elevato di richieste ricevute; il livello elevato delle misure di sicurezza attuate nella sala server del Centro servizi informatici CSI-DFGP (che ospita N-VIS e SIS II), che offrono un ambiente sicuro per la conservazione dei dati e per la prevenzione di eventuali incidenti; l'intenso impegno profuso da fedpol per la formazione e la sensibilizzazione del personale, anche su questioni di protezione dei dati; l'attivo coinvolgimento dei responsabili della protezione dei dati di fedpol, specialmente per quanto riguarda la formazione e la consulenza su tutte le questioni relative alla protezione dei dati e il trattamento di tutte le richieste degli interessati.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati in relazione al SIS II e al VIS, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 12 e 15 qui di seguito.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Svizzera deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Svizzera è invitata a

Autorità di controllo preposte alla protezione dei dati

1. valutare, al fine di garantire meglio la piena indipendenza dell'Incaricato, l'opportunità di eliminare - nel quadro della revisione della Legge federale sulla protezione dei dati - la possibilità che l'Incaricato eserciti un'attività secondaria;
2. eliminare, al fine di garantire meglio la piena indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna, la possibilità di dimettere l'incaricato per la protezione dei dati di Lucerna per "motivi giustificati" (che possono essere motivi diversi dalla colpa grave);
3. rafforzare i poteri esecutivi dell'Incaricato, in modo da consentirgli di assumere direttamente decisioni giuridicamente vincolanti;
4. rafforzare i poteri esecutivi delle autorità cantonali per la protezione dei dati, conferendo loro il diritto di assumere direttamente decisioni giuridicamente vincolanti;
5. attribuire all'Incaricato risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa assolvere tutti i compiti che gli spettano in virtù dell'*acquis* del SIS II e del VIS;
6. attribuire all'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa assolvere tutti i compiti che le spettano in virtù dell'*acquis* del SIS II e del VIS;
7. autorizzare l'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna, al fine di garantirne meglio la piena indipendenza, a nominare il suo personale in funzione delle sue esigenze;

8. riformare, al fine di garantire meglio la piena indipendenza dell'Incaricato, la procedura di bilancio in modo tale che l'Incaricato eserciti una reale influenza sulla propria proposta di bilancio, prima che la proposta generale di bilancio sia trasmessa al parlamento ai fini della discussione e dell'adozione, e in modo tale che la proposta di bilancio dell'Incaricato sia resa nota al parlamento;
9. riformare, al fine di garantire meglio la piena indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna, la procedura di bilancio in modo tale che detta autorità eserciti una reale influenza sulla propria proposta di bilancio, prima che la proposta generale di bilancio sia trasmessa al parlamento ai fini della discussione e dell'adozione; conferire all'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna l'autonomia di bilancio e quindi il diritto di influenzare e controllare le decisioni di bilancio che la riguardano;
10. provvedere affinché l'Incaricato controlli con maggiore frequenza la liceità del trattamento dei dati personali del SIS II. Tali ispezioni dovrebbero continuare a comprendere la verifica dei file di registro, ma dovrebbero riguardare anche altri aspetti della struttura e dell'esercizio dell'N-SIS II attinenti alla protezione dei dati;
11. provvedere affinché l'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna controlli con maggiore frequenza la liceità del trattamento dei dati personali del SIS II;
12. provvedere affinché l'Incaricato effettui, almeno ogni quattro anni, audit delle operazioni di trattamento dei dati nell'N-SIS; tali audit dovrebbero riguardare anche le operazioni di trattamento dei dati nell'N-SIS II presso il titolare del trattamento dei dati dell'N-SIS II, ossia fedpol, compresi i server dell'Ufficio SIRENE e dell'N-SIS; poiché il termine previsto per il primo audit era aprile 2017, occorre intraprendere quanto prima le azioni necessarie per conformarsi a tale obbligo;
13. provvedere affinché l'Incaricato controlli con maggiore frequenza la liceità del trattamento dei dati personali del VIS;
14. provvedere affinché l'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna controlli con maggiore frequenza la liceità del trattamento dei dati personali del VIS;

15. provvedere affinché l'Incaricato effettui, almeno ogni quattro anni, audit delle operazioni di trattamento dei dati nel sistema nazionale del VIS (ORBIS); poiché il termine previsto per il primo audit (ottobre 2015) non è stato rispettato, occorre intraprendere le azioni necessarie per conformarsi a tale obbligo ultimando l'audit in corso appena possibile;

Diritti degli interessati

16. valutare attentamente in che modo possano essere rispettati più efficacemente i diritti relativi al SIS II degli interessati che vivono all'estero, poiché la legislazione svizzera richiede che le decisioni formali (nei casi di rifiuto dell'accesso ai dati personali) siano inviate a un indirizzo svizzero;
17. fornire, sui siti web di fedpol e dell'Incaricato, informazioni sulla possibilità, per gli interessati, di presentare ricorso qualora non sia rispettato il termine previsto per la risposta alle loro richieste relative al SIS II (60 giorni);
18. provvedere affinché tutti i siti web delle autorità di polizia cantonali contengano informazioni di base sulla protezione dei dati e un collegamento diretto ai siti web dell'autorità cantonale per la protezione dei dati;
19. provvedere affinché le varie autorità di controllo preposte alla protezione dei dati, a livello federale e cantonale, dispongano di risorse adeguate per assolvere pienamente il loro obbligo di sostenere e favorire l'esercizio dei diritti degli interessati, fra l'altro accettando le denunce presentate loro da singoli individui;
20. fornire informazioni sulla base giuridica per l'imposizione di un contributo per l'esercizio dei diritti degli interessati (comprese informazioni su che cosa possa costituire una richiesta ripetitiva/abusiva) nelle domande frequenti su Schengen e sui siti web di fedpol, dell'Incaricato, dell'autorità per la protezione dei dati del Cantone di Lucerna e delle missioni/dei consolati all'estero;

Sistema d'informazione visti

21. aggiungere elementi sulla protezione dei dati alla formazione intensiva della durata di due mesi impartita al personale competente per i visti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
22. assicurare che la SEM verifichi proattivamente e periodicamente le registrazioni per controllare la liceità del trattamento dei dati personali del VIS;
23. assicurare che la SEM migliori complessivamente le sue misure di autocontrollo previste all'articolo 32, paragrafo 2, lettera k), del regolamento VIS e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera k), della decisione del Consiglio relativa al VIS;

Sistema d'informazione Schengen

24. provvedere affinché fedpol applichi misure tecniche per impedire l'uso di porte USB nelle postazioni di lavoro con accesso all'N-SIS II;
25. garantire che le missioni all'estero, gli aeroporti, le stazioni di polizia e gli uffici cantonali per la migrazione mettano a disposizione del pubblico, nei loro locali, versioni cartacee dell'opuscolo "Schengen e i vostri dati personali";
26. verificare e ridefinire se gli utenti autorizzati dell'N-SIS II siano tecnicamente in grado di effettuare il login contemporaneamente tramite mezzi diversi (ad esempio una postazione di lavoro fissa e un dispositivo mobile); aggiornare i documenti interni sulla sicurezza delle informazioni per evitare il login simultaneo nell'N-SIS II tramite mezzi diversi;
27. assicurare che fedpol verifichi proattivamente e periodicamente le registrazioni per controllare la liceità del trattamento dei dati personali del SIS II;
28. assicurare che fedpol migliori complessivamente le sue misure di autocontrollo previste all'articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento SIS II e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera k), della decisione del Consiglio relativa al SIS II;

Sensibilizzazione

29. provvedere affinché il materiale informativo sui diritti degli interessati relativi al VIS sia reperibile più facilmente e segnalato più chiaramente al di fuori del sito web dell'Incaricato, anche rendendo ugualmente disponibile una versione inglese dei siti web della SEM, della polizia cantonale e dell'autorità cantonale per la protezione dei dati;
30. garantire che le missioni all'estero, gli aeroporti, le stazioni di polizia e gli uffici cantonali per la migrazione mettano a disposizione del pubblico, nei loro locali, versioni cartacee dell'opuscolo "Schengen e i vostri dati personali".

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*
